

Modifiche alla LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

<p>L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e' sostituito dal seguente: Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica.</p> <p>2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.</p> <p>3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e' stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.</p> <p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche' disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la composizione degli organi e le modalita' di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.</p> <p>5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle</p>	<p>Art. 121 DPR 230/2000 :</p> <p>1. Presso il Ministero della Giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica.</p> <p>2. La cassa delle ammende finanzia</p> <p>a) programmi di reinserimento in favore di detenuti, internati, ammessi a sanzione e misure di comunita' o misure di sicurezza,</p> <p>b) programmi di formazione e inserimento socio lavorativo, nonche' specifici progetti finalizzati ad assicurare ai soggetti in esecuzione di pena privi di risorse personali e familiari l'accesso alle misure e sanzioni di comunita'.</p> <p>c) programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del delitto o della comunita' locale, anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell'attivita' volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilita' del reo presso enti o associazioni pubbliche e private;</p> <p>d) programmi di mediazione penale.</p> <p>3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi non sono corrisposti gettoni di presenza, ad eccezione di eventuali e documentate spese di missione.</p> <p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'</p>	<p>La proposta di modifica si rende necessaria in relazione :</p> <p>a) alla necessita' di "ripristinare" l'efficacia degli artt. 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.", eliminata dalla norma introdotta con la precipua finalita' di intervento di risanamento e manutenzione sulle strutture penitenziarie. Occorre pertanto ripristinare le originarie finalita' della Cassa.</p> <p>b) al necessita' di adeguare la Cassa delle Ammende al nuovo assetto del Ministero della Giustizia, ridefinendone le competenze, finalizzandole anche agli ambiti di intervento delle sanzioni di comunita', e alle misure ad esse correlate (percorsi di inclusione, programmi di trattamento e attivita' di giustizia riparativa e mediazione penale) abolire i gettoni di presenza previsti</p>
---	---	--

<p>ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. 6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"".</p>	<p>disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.</p> <p>5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.</p> <p>6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"".</p>	

Si auspica, altresì una revisione delle **Linee Guida per l'utilizzo dei fondi della Cassa delle Ammende in applicazione dell'art. 129 comma 3 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230**, che si riportano in calce, diramate con lett. circ. del 27.11.2012, facendo incidentalmente rilevare che le suddette citano espressamente gli art. dedicati alla Cassa delle Ammende, la cui efficacia per intervento della legge 14/2009, è cessata.

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 44 bis comma 7 del D.L. del 30 dicembre 2008 n. 207 convertito in legge il 27 febbraio 2009 n. 14, che ha sostituito l'art. 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547 che istituisce la Cassa delle Ammende;

**Visto** l'art. 129 comma 1 del D.P.R.30 giugno 2000 n.230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" il quale stabilisce che la Cassa delle Ammende provvede ad attuare le finalità di cui ai commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti dal medesimo art. 129;

**Visto** in particolare il comma 3 del D.P.R, 30 giugno 2000 n. 230, il quale stabilisce che i fondi patrimoniali della Cassa delle Ammende sono erogati "per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti e internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione";

**Visto** il Regolamento della Cassa delle Ammende approvato con Provvedimento del 26 aprile 2007; Considerato che i programmi e i progetti di cui all'art. 129 comma 3 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230 possono essere presentati da enti pubblici, da soggetti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato o di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria;

**Tenuto** conto della eterogeneità dei soggetti legittimati a presentare tali programmi e progetti, del numero di progetti presentati e delle risorse economiche a disposizione si rende necessario stabilire alcuni criteri di priorità nell'assegnazione dei fondi patrimoniali;

**Ritenuto** che tra i diversi progetti e programmi finanziabili vada riconosciuto un titolo di preferenza a quei progetti e programmi diretti a favorire e sviluppare le attività lavorative dei detenuti, imprescindibile elemento del trattamento e principale forma di rieducazione e reinserimento sociale;

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 Novembre 2012

#### **DISPONE CHE**

Fatte salve particolari esigenze dell'Amministrazione Penitenziaria, in presenza di più progetti o programmi finanziabili con il fondo patrimoniale a disposizione della Cassa delle Ammende, saranno finanziati in via prioritaria:

1. progetti e/o programmi diretti a incrementare i posti di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno degli istituti; costituirà inoltre motivo di preferenza la possibilità che i posti di lavoro siano incrementati grazie a commesse proprie o reperite da enti pubblici e/o privati e dallo stesso Ministero della Giustizia;
2. progetti e/o programmi che prevedono l'esecuzione di servizi necessari agli istituti penitenziari qualora gli stessi prevedano oltre alla qualificazione professionale dei detenuti impiegati, in prospettiva, la possibilità di incrementare gli inserimenti lavorativi con il reperimento di altre commesse proprie, da parte di enti pubblici e/o privati o dallo stesso Ministero della Giustizia;
3. progetti di edilizia penitenziaria finalizzati alla realizzazione o ristrutturazione di laboratori, officine, industrie, fabbricati agricoli necessari alla creazione di lavorazioni e/o all'incremento delle lavorazioni già esistenti all'interno degli istituti;
4. progetti che utilizzino fondi strutturali europei, finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale o siano cofinanziati da parte di enti pubblici, soggetti privati, fondazioni o altri organismi, anche internazionali, impegnati in attività di volontariato o di solidarietà sociale.

I progetti di cui al punto 1, ad esclusione di quelli proposti dall'amministrazione penitenziaria, che si esauriscano con la fine dell'erogazione del contributo senza una reale e concreta possibilità di continuità, non sono ammissibili.

Il provvedimento è prevalentemente indirizzato a sostenere il maggior utilizzo del lavoro interno e a progetti dedicati al risanamento delle strutture.

Se tale scelta può essere stata congrua in relazione agli interventi della CEDU e alle ben conosciute problematiche connesse al sovraffollamento è oggi opportuno ripristinare la finalità originaria della Cassa delle Ammende.

**Per consolidare la proposta è necessario un intervento Regolamento della Cassa delle ammende emanato il 26 aprile 2007 in particolare per il vuoto normativo determinatosi dopo la legge 14, sia perché il nuovo assetto del Ministero comporta**

## **REGOLAMENTO**

### **Articolo 1**

1. Legittimati alla presentazione dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 129 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 sono:

1. il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
2. i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria;
3. gli Istituti e Servizi Penitenziari;
4. gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna;
5. gli Enti Pubblici;
6. gli Enti privati;
7. gli altri organismi, pubblici e privati, impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale.

### **Articolo 2**

1. I progetti e i programmi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 129 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sono presentati direttamente alla Cassa delle Ammende che provvede alla loro istruttoria così come disciplinato dal presente regolamento, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che provvedere alla loro trasmissione alla Cassa medesima corredati di un

### **Articolo 1**

1. Legittimati alla presentazione dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 129 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 sono:

- 1 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
- 2 il Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità
- 3 i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria;
- 4 gli Uffici interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna
- 5 i Centri di Giustizia Minorile
- 6 gli Istituti Penitenziari;
- 7 gli Uffici Esecuzione Penale Esterna;
- 8 gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni
- 9 gli Enti Pubblici;
- 10 gli Enti privati;
- 11 gli altri organismi, pubblici e privati, impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale.

### **Articolo 2**

I progetti e i programmi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 129 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sono presentati direttamente alla Cassa delle Ammende che provvede alla loro istruttoria così come disciplinato dal presente regolamento, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

proprio parere.

2. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 1 devono contenere:
  1. una relazione illustrativa nella quale dovrà essere indicato in modo analitico il contenuto del progetto o del programma presentato, le finalità che intende perseguire, le modalità, i tempi, il luogo ed i mezzi necessari per la sua attuazione. La relazione deve altresì riportare le spese da sostenere indicate in modo analitico;
  2. la nomina della persona individuata quale titolare e diretto responsabile dell'attuazione del progetto o del programma, effettuata dal legale rappresentante dell'organismo proponente, corredata dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale di entrambi;
  3. l'indicazione dei dati contabili utili a stabilire le modalità di accreditamento del finanziamento deliberato;
  4. ogni altro documento ritenuto utile a chiarire la portata del progetto e/o programma.
3. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'I - lettere f) e g) - devono essere altresì corredata di un parere dell'Assessorato alla sicurezza sociale, o da organismo analogo, della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il progetto o il programma deve essere attuato. Questi devono altresì essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'inesistenza di procedure esecutive in atto a carico dell'organismo che presenta il progetto o il programma.
4. Della cessazione dalle funzioni del responsabile del progetto o del programma dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Cassa delle Ammende e contestualmente dovrà essere trasmesso l'atto di nomina, corredata delle generalità, del nuovo responsabile.
5. Ogni cambiamento delle modalità di esecuzione del progetto o del programma che dovesse ritenersi necessario nel corso della

che provvedono alla loro trasmissione alla Cassa medesima corredata di un proprio parere.

2. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 1 devono contenere:
  1. una relazione illustrativa nella quale dovrà essere indicato in modo analitico il contenuto del progetto o del programma presentato, le finalità che intende perseguire, le modalità, i tempi, il luogo ed i mezzi necessari per la sua attuazione. La relazione deve altresì riportare le spese da sostenere indicate in modo analitico;
  2. la nomina della persona individuata quale titolare e diretto responsabile dell'attuazione del progetto o del programma, effettuata dal legale rappresentante dell'organismo proponente, corredata dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale di entrambi;
  3. l'indicazione dei dati contabili utili a stabilire le modalità di accreditamento del finanziamento deliberato;
  4. ogni altro documento ritenuto utile a chiarire la portata del progetto e/o programma.
3. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'I - lettere f) e g) - devono essere altresì corredata di un parere della strutture dell'Ente Locale territorialmente competente (Regione, Comune, Asl) Questi devono altresì essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'inesistenza di procedure esecutive in atto a carico dell'organismo che presenta il progetto o il programma.
4. Della cessazione dalle funzioni del responsabile del progetto o del programma dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Cassa delle Ammende e contestualmente dovrà essere trasmesso l'atto di nomina, corredata delle generalità, del nuovo responsabile.

sua attuazione ed ogni deroga alla normativa di cui al precedente comma 4 deve essere preventivamente approvato dalla Cassa delle Ammende. La mancanza di tale requisito comporta l'automatica ed immediata sospensione dei finanziamenti deliberati.

6. Ferme restando le responsabilità penali del dichiarante previste dalla normativa vigente, comporta altresì l'immediata sospensione dei finanziamenti deliberati l'accertamento di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nel documento sostitutivo dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 3.

### **Articolo 3**

1. Qualora il progetto o il programma non contenga tutti gli elementi, ovvero i documenti di cui agli articoli 121 e seguenti del D.P.R. 230/2000, il Segretario provvede ad invitare il soggetto proponente ad integrare la documentazione allegata al progetto o al programma la quale dovrà essere fornita tempestivamente con le stesse modalità previste per la presentazione del progetto o del programma.
2. Il Segretario della Cassa delle Ammende, completata l'attività istruttoria e verificata la completezza della documentazione, nella prima riunione utile, provvede a presentare al Consiglio di Amministrazione il programma o il progetto per la sua valutazione ed approvazione.
3. Per l'espletamento dell'attività di cui ai commi 1 e 2, presso la Cassa delle Ammende, può essere istituito un Comitato Consultivo permanente composto: dal Segretario della Cassa, che lo presiede, e da n. 4 dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria in possesso di una particolare esperienza in materia

5. Ogni cambiamento delle modalità di esecuzione del progetto o del programma che dovesse ritenersi necessario nel corso della sua attuazione ed ogni deroga alla normativa di cui al precedente comma 4 deve essere preventivamente approvato dalla Cassa delle Ammende. La mancanza di tale requisito comporta l'automatica ed immediata sospensione dei finanziamenti deliberati.
6. Ferme restando le responsabilità penali del dichiarante previste dalla normativa vigente, comporta altresì l'immediata sospensione dei finanziamenti deliberati l'accertamento di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nel documento sostitutivo dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 3.

### **Articolo 3**

4. Qualora il progetto o il programma non contenga tutti gli elementi, ovvero i documenti di cui agli articoli 121 e seguenti del D.P.R. 230/2000, il Segretario provvede ad invitare il soggetto proponente ad integrare la documentazione allegata al progetto o al programma la quale dovrà essere fornita tempestivamente con le stesse modalità previste per la presentazione del progetto o del programma.
5. Il Segretario della Cassa delle Ammende, completata l'attività istruttoria e verificata la completezza della documentazione, nella prima riunione utile, provvede a presentare al Consiglio di Amministrazione il programma o il progetto per la sua valutazione ed approvazione.
6. Per l'espletamento dell'attività di cui ai commi 1 e 2, presso la Cassa delle Ammende, può essere istituito un Comitato Consultivo permanente composto: dal Segretario della Cassa, che lo presiede, e da n. 2 dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria e 2 del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità in possesso di una particolare esperienza in materia di trattamento e di reinserimento sociale dei detenuti, anche nella

di trattamento e di reinserimento sociale dei detenuti, anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione, ovvero in materia amministrativa e contabile. Il Comitato è regolarmente costituito e può legittimamente operare quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

#### **Articolo 4**

1. L'approvazione del progetto o del programma è attività riservata al Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende. Ad esso è anche riservata la scelta di provvedere al relativo finanziamento in un'unica soluzione ovvero con riferimento a stati di avanzamento.

#### **Articolo 5**

1. Per i soggetti privati di cui all'art. 1 - lettere f) e g), con esclusione degli organismi pubblici ivi previsti, le somme deliberate dal Consiglio devono essere accreditate su un conto corrente (bancario o postale) intestato al soggetto proponente. Il "legale rappresentante", ha comunque l'obbligo di rendicontare semestralmente alla Cassa delle Ammende le modalità di impiego delle somme così elargite ed ha altresì l'obbligo di produrre la relativa documentazione giustificativa.

#### **Articolo 6**

1. L'erogazione dei finanziamenti deliberati in favore dei soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g) - è effettuata alla fine di ogni stato di avanzamento. Gli stati di avanzamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla materia, alla durata e al costo del progetto. Ogni finanziamento è preceduto dal parere favorevole del responsabile dell'attuazione del progetto designato dal Consiglio di Amministrazione in sede di

fase di esecuzione di misure di comunità, ovvero in materia amministrativa e contabile. Il Comitato è regolarmente costituito e può legittimamente operare quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

#### **Articolo 4**

1. L'approvazione del progetto o del programma è attività riservata al Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende. Ad esso è anche riservata la scelta di provvedere al relativo finanziamento in un'unica soluzione ovvero con riferimento a stati di avanzamento.

#### **Articolo 5**

1. Per i soggetti privati di cui all'art. 1 - lettere f) e g), con esclusione degli organismi pubblici ivi previsti, le somme deliberate dal Consiglio devono essere accreditate su un conto corrente (bancario o postale) intestato al soggetto proponente. Il "legale rappresentante", ha comunque l'obbligo di rendicontare semestralmente alla Cassa delle Ammende le modalità di impiego delle somme così elargite ed ha altresì l'obbligo di produrre la relativa documentazione giustificativa.

#### **Articolo 6**

- 1.-L'erogazione dei finanziamenti deliberati in favore dei soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g) - è effettuata alla fine di ogni stato di avanzamento. Gli stati di avanzamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla materia, alla durata e al costo del progetto. Ogni finanziamento è preceduto dal parere favorevole del responsabile dell'attuazione del progetto designato dal Consiglio

approvazione.

#### **Articolo 7**

1. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g) -, con esclusione degli organismi pubblici ivi previsti, per tutta la durata della loro attuazione dovranno essere accompagnati da idonee garanzie fidejussorie di valore non inferiore all'entità del finanziamento richiesto.

#### **Articolo 8**

1. Per i progetti e per i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g), i beni durevoli che presentano una utilità, rispetto alla durata del progetto o del programma, potranno essere finanziati unicamente nella forma del leasing o del noleggio e mai per acquisti in proprietà. Nel progetto o nel programma di riferimento è quindi riportato solo il costo del leasing o del noleggio corrispondente alla sua durata.
2. Per i progetti e per i programmi presentati da tutti i soggetti di cui all'articolo 1, i beni mobili registrati, siano essi automezzi, autoveicoli o motocicli, possono essere finanziati unicamente nella forma del leasing o del noleggio e mai per acquisti in proprietà. Nel progetto o nel programma di riferimento è quindi riportato solo il costo del leasing o del noleggio corrispondente alla durata del progetto.

#### **Articolo 9**

1. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g) - di regola non possono prevedere finanziamenti per opere di costruzione, ristrutturazione o adeguamento di siti immobiliari.
2. In deroga a quanto disposto al precedente comma 1, previa

di Amministrazione in sede di approvazione.

#### **Articolo 7**

1. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g) -, con esclusione degli organismi pubblici ivi previsti, per tutta la durata della loro attuazione dovranno essere accompagnati da idonee garanzie fidejussorie di valore non inferiore all'entità del finanziamento richiesto.

#### **Articolo 8**

1. Per i progetti e per i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g), i beni durevoli che presentano una utilità, rispetto alla durata del progetto o del programma, potranno essere finanziati unicamente nella forma del leasing o del noleggio e mai per acquisti in proprietà. Nel progetto o nel programma di riferimento è quindi riportato solo il costo del leasing o del noleggio corrispondente alla sua durata.
2. Per i progetti e per i programmi presentati da tutti i soggetti di cui all'articolo 1, i beni mobili registrati, siano essi automezzi, autoveicoli o motocicli, possono essere finanziati unicamente nella forma del leasing o del noleggio e mai per acquisti in proprietà. Nel progetto o nel programma di riferimento è quindi riportato solo il costo del leasing o del noleggio corrispondente alla durata del progetto.

#### **Articolo 9**

1. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 - lettere f) e g) - non possono prevedere finanziamenti per opere di costruzione, ristrutturazione o adeguamento di siti immobiliari.



adeguata e favorevole analisi del rapporto costi-benefici, il Consiglio di Amministrazione può deliberare finanziamenti per opere di ristrutturazione o adeguamento di siti immobiliari in dotazione a soggetti diversi dall'Amministrazione Penitenziaria.

#### **Articolo 10**

1. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 sono assoggettati a periodiche verifiche ispettive da parte della Cassa delle Ammende.
2. Le verifiche di cui al precedente comma 1, effettuate nella misura di almeno una per ogni stato di avanzamento e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dovranno accertare il puntuale rispetto del contenuto del progetto o del programma in ogni sua parte.
3. Per l'espletamento delle funzioni di verifica e di controllo la Cassa può avvalersi: del personale ad essa assegnato, dei componenti del Comitato Consultivo, dei componenti del Comitato di Controllo nonché di funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria appositamente incaricati.

#### **Articolo 11**

1. Le verifiche e i controlli di cui all'articolo 10 sono disposte dal Segretario e i relativi oneri sono posti a carico del bilancio della Cassa delle Ammende.
2. Il funzionario incaricato della verifica riferisce al Segretario della Cassa su quanto da lui accertato.
3. In caso di gravi irregolarità accertate dal funzionario incaricato, il Segretario informa tempestivamente il Presidente della Cassa il quale, se ne ravvisa la necessità, convoca d'urgenza il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti da adottare.

#### **Articolo 10**

1. I progetti e i programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 1 sono assoggettati a periodiche verifiche ispettive da parte della Cassa delle Ammende.
2. Le verifiche di cui al precedente comma 1, effettuate nella misura di almeno una per ogni stato di avanzamento e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dovranno accertare il puntuale rispetto del contenuto del progetto o del programma in ogni sua parte.
3. Per l'espletamento delle funzioni di verifica e di controllo la Cassa può avvalersi: del personale ad essa assegnato, dei componenti del Comitato Consultivo, dei componenti del Comitato di Controllo nonché di funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile e di Comunità appositamente incaricati.

#### **Articolo 11**

1. Le verifiche e i controlli di cui all'articolo 10 sono disposte dal Segretario e i relativi oneri sono posti a carico del bilancio della Cassa delle Ammende.
2. Il funzionario incaricato della verifica riferisce al Segretario della Cassa su quanto da lui accertato.
3. In caso di gravi irregolarità accertate dal funzionario incaricato, il Segretario informa tempestivamente il Presidente della Cassa il quale, se ne ravvisa la necessità, convoca d'urgenza il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti da adottare.

### **Articolo 12**

1. All'attuazione dei progetti e dei programmi presentati dai soggetti di cui all'arti, esclusi quelli di cui alle lettere f) e g), provvede un delegato nominato dal Presidente.
2. Il soggetto delegato provvede, prioritariamente, ad aprire un conto corrente postale intestato a "Cassa delle Ammende - sede di... - progetto n.... - delegato Sig...." per il quale deposita la propria firma di traenza. Della gestione di detto conto conente il delegato è direttamente responsabile.
3. Sul conto corrente postale, di cui al precedente comma 2, possono essere effettuate unicamente operazioni di entrata e di spesa riguardanti il progetto o il programma per il quale esso è stato autorizzato.
4. Il delegato è tenuto a gestire tutte le attività di entrata e di spesa, necessarie per l'attuazione del progetto o del programma, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato, di quelle disciplinanti l'attività del funzionario delegato e di quelle di cui al D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163.
5. Il delegato è tenuto a rassegnare semestralmente alla Cassa delle Ammende, nei 30 giorni successivi alla scadenza, apposito rendiconto di spesa corredato dalla relativa documentazione giustificativa in originale.

### **Articolo 13**

1. Presso la Cassa delle Ammende è istituito un Comitato di Controllo nominato dal Consiglio di amministrazione e composto da n. 5 dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria in possesso di una particolare esperienza in materia amministrativo-contabile, di cui uno con funzioni di Coordinatore, cui è affidato il compito di provvedere all'esame dei rendiconti che semestralmente sono rassegnati dai delegati e dai legali rappresentanti.

### **Articolo 12**

- 1.All'attuazione dei progetti e dei programmi presentati dai soggetti di cui all'arti, esclusi quelli di cui alle lettere f) e g), provvede un delegato nominato dal Presidente.
2. Il soggetto delegato provvede, prioritariamente, ad aprire un conto corrente postale intestato a "Cassa delle Ammende - sede di... - progetto n.... - delegato Sig...." per il quale deposita la propria firma di traenza. Della gestione di detto conto conente il delegato è direttamente responsabile.
- 3.Sul conto corrente postale, di cui al precedente comma 2, possono essere effettuate unicamente operazioni di entrata e di spesa riguardanti il progetto o il programma per il quale esso è stato autorizzato.
- 4.Il delegato è tenuto a gestire tutte le attività di entrata e di spesa, necessarie per l'attuazione del progetto o del programma, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato, di quelle disciplinanti l'attività del funzionario delegato e di quelle di cui al D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163.
5. Il delegato è tenuto a rassegnare semestralmente alla Cassa delle Ammende, nei 30 giorni successivi alla scadenza, apposito rendiconto di spesa corredato dalla relativa documentazione giustificativa in originale.

### **Articolo 13**

- 1.Presso la Cassa delle Ammende è istituito un Comitato di Controllo nominato dal Consiglio di amministrazione e composto da n. 5 dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità in possesso di una particolare esperienza in

2. Nell'esercizio della sua attività di controllo il Comitato verifica l'attività del delegato e del legale rappresentante con particolare riguardo alle modalità e alla legittimità dell'impiego dei finanziamenti rispetto a quanto previsto nel progetto o nel programma cui essi si riferiscono.
3. In applicazione del secondo comma dell'articolo 124 - lettera J) - del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 il Comitato, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto, relaziona al Segretario sui risultati contabili riscontrati.
4. Qualora dall'esame dei rendiconti emergano irregolarità contabili o di gestione, il Segretario è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Cassa il quale, se ne ravvisa la necessità, convoca d'urgenza il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti da adottare.

#### **Articolo 14**

1. I beni mobili acquistati con i finanziamenti della Cassa delle Ammende, in quanto beni strumentali per l'attuazione del progetto o del programma approvato, sono da questa presi in carico e successivamente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002 n. 254, passati in forma gratuita alla struttura dell'Amministrazione penitenziaria presso la quale il progetto è attuato, con l'onere di curarne la conservazione ed il loro corretto impiego.
2. Il materiale di facile consumo acquistato con i finanziamenti della Cassa delle Ammende è registrato in entrata e, contestualmente, portato in uscita con imputazione al progetto di riferimento.

materia amministrativo-contabile, di cui uno con funzioni di Coordinatore, cui è affidato il compito di provvedere all'esame dei rendiconti che semestralmente sono rassegnati dai delegati e dai legali rappresentanti.

2. Nell'esercizio della sua attività di controllo il Comitato verifica l'attività del delegato e del legale rappresentante con particolare riguardo alle modalità e alla legittimità dell'impiego dei finanziamenti rispetto a quanto previsto nel progetto o nel programma cui essi si riferiscono.

3. In applicazione del secondo comma dell'articolo 124 - lettera J) - del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 il Comitato, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto, relaziona al Segretario sui risultati contabili riscontrati.

4. Qualora dall'esame dei rendiconti emergano irregolarità contabili o di gestione, il Segretario è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Cassa il quale, se ne ravvisa la necessità, convoca d'urgenza il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti da adottare.

#### **Articolo 14**

7. I beni mobili acquistati con i finanziamenti della Cassa delle Ammende, in quanto beni strumentali per l'attuazione del progetto o del programma approvato, sono da questa presi in carico e successivamente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002 n. 254, passati in forma gratuita alla struttura dell'Amministrazione penitenziaria presso la quale il progetto è attuato, con l'onere di curarne la conservazione ed il loro corretto impiego.
8. Il materiale di facile consumo acquistato con i finanziamenti

	della Cassa delle Ammende è registrato in entrata e, contestualmente, portato in uscita con imputazione al progetto di riferimento.